

Zeffirino Oraldi
^{contro}
Soc. An. Fratelli Solli

Conferenza del 17 di dicembre 1952
che segnato in carta a Bol. Oraldi

Luca Rinaldi

9 novembre 1931
25 novembre " "
21 dicembre " "

18 gennaio 1932
4 marzo
1 aprile
29 aprile
9 maggio
20 maggio
30 maggio

UFFICIO DI COLLABORAZIONE
per gli AVVOCATI e PROCURATORI
Piazza S. Claudio, N. 92 - ROMA - Telefoni : 63.048 - 60.917

Studio dell'Avv. Bonanni Tribunale - Sez. II

Udienza del 9-XI Causa N. 41

Attore: S. Pelli

Convenuto: Taldi

Istruzioni: simili

Provvedimento: _____

Q. 27 - XI

Allegato : _____

IL PROCURATORE D'UDIENZA

IL DIRETTORE

UFFICIO DI COLLABORAZIONE
per gli AVVOCATI e PROCURATORI
Piazza S. Claudio, N. 92 - ROMA - Telefoni: 63.048 - 60.917

Studio dell'Avv. Bonanni Tribunale - Sez. II

Udienza del 21 - XI Causa N. 8

Attore Pelli

Convenuto: Mallo

Istruzioni: nessuna

Provvedimento:

Q. 21 - XII

Allegato:

IL PROCURATORE D'UDIENZA

IL DIRETTORE

4 MAR 1932

Trib: II - Poldi - Traldi
1 aprile term: 26

Trib: II - Ferrari - Massimo
29 aprile

Giorgio Lomi



CAPOLINA POSTALE ITALIANA



A vv: Bonomi Ivanoè
Piazza della Libertà 4
ROMA

Ufficio di Collaborazione per gli Avvocati e Procuratori

Piazza S. Claudio, 92 - ROMA - Telefoni: 63.048 - 60.917

Studio dell'Avv. Bonanni Tribunale - Sez. II

Udienza del 18-1 Causa N. 238

Attore: X. Pelli

Convenuto: Traldi

Istruzioni: Spedire comp. e rinvio

Provvedimento: non avuto comp.

P. di Marsi

Allegato:

IL PROCURATORE D'UDIENZA

IL DIRETTORE

CARTOLINA POSTALE ITALIANA



Avv: Bonomi Ivano

Piazza della Libertà 4

Roma

1 APR 1932

Trib: ² III - Polli - Traldi

13 aprile term: 10 non avuta comparsa

[Handwritten signatures]

Ufficio Collaborazione Avvocati e Procuratori
Il Direttore

Studio Legale "SENSINI"

Piazza S. Claudio N. 92 - ROMA - Telefoni: 63.048 - 60.917

Studio dell'Avv. Bonanni Tribunale - Sez. II

Udienza del 13.4 Causa N. 73

Attore: L. Pelli Procuratore

Convenuto: Traldi

Causa { Vecchia dal Nuova
 { Riassunta Richiamata

Istruzioni: Rimissione

Provvedimento: Q. 29 Aprile

Allegato:

Studio Legale "SENSINI"

Piazza S. Claudio N. 92 - ROMA - Telefoni: 63.048 - 60.917

Studio dell' Avv. *Bonanni* Tribunale Sez. *2*

Udienza del *30 MAG 1932* Causa N. *240*

Attore: *Lelli* Procuratore

Convenuto: *Troldi*

Causa { Vecchia dal Nuova
Riassunta Richiamata *W. P. Lelli*

Istruzioni: *Dare comparsa e
a disposizione*

Provvedimento:

URGENTE

*Dare comparsa
Lelli 5 f. note*

Allegato:

Studio Legale "SENSINI"

Piazza S. Claudio N. 92 - ROMA - Telefoni: 63.048 - 60.917

Studio dell' Avv.

Bonanni

Tribunale - Sez. II

Udienza del

9.1

Causa N.

116

Attore:

A. Poli

Procuratore

Convenuto:

Troldi

Causa

Vecchia dal

Nuova

Riassunta

Richiamata

Istruzioni:

Prendere comp. e istruire

Provvedimento:

Non averlo comp. per

Q. 20 maggio

T 16

Allegato:

PH

TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI ROMA

N. *1506* Li *14/10/19* - Anno *1921*

Il Sig. Avv. [illegible]

ha depositato

per diritto di chiamata nella causa tra

e [illegible]

L'Ufficiale Giudiziario



Avanti la Suprema Corte di Cassazione del Regno

CONTRORICORSO

di **Olivieri cav. Giuseppe**, residente a Bologna, patrocinato in solido dagli avvocati on. Gr. Cr. CARLO BUTTAFOCHI e cav. CIRO DELVECCHIO di Bologna;

CONTRO

Ditta Auricchio cav. Gennaro, di Cremona, in persona del signor Antonio Auricchio, patrocinato dagli avvocati GIUSEPPE CAPPI ed ANNIBALE COMPIANI, con domicilio eletto presso l'avv. PIETRO TAMAGNINI in Roma, via Lungo Tevere Mellini n. 35.

IN PUNTO

a pretesa cassazione della sentenza 21 marzo - 4 aprile 1928 della Corte d'Appello di Milano, Sezione di Brescia.

IN FATTO

Nell'aprile 1925 il cav. Giuseppe Olivieri fu richiesto di prestare garanzia, che concedeva, a favore del proprio cognato Arturo Campanini, per una compera di partite di burro e per un periodo di circa due anni, concluso con la Ditta cav. Gennaro Auricchio.

Da parecchi anni il Campanini già si trovava in rapporto di affari con la Ditta Auricchio.

Mentre stava per scadere il periodo di garanzia, la Ditta Auricchio richiedeva l'Olivieri di volerla rinnovare fino a tutto ottobre 1925, ma l'Olivieri non aderì.

Corsero così altri rapporti contrattuali tra il Campanini e la Ditta Auricchio, senza responsabilità dell'Olivieri.

Addì 8 dicembre 1925, il Campanini scriveva all'Olivieri:
 « Avendo stabilito un nuovo contratto burro colla Ditta
 » cav. Auricchio di Cremona, del quale ha domandato la
 » tua firma per garanzia, come l'anno scorso, e così tu mi
 » favorirai scrivergli una lettera alla Ditta suddetta, dicen-
 » dole che tu garantisci in base al contratto stabilito ».

In mancanza di pronta risposta faceva seguire addì 13
 stesso mese quest'altra lettera: « Pochi giorni fa ti scrissi
 » una lettera dove ti dicevo che ho stabilito un contratto
 » burro colla Ditta cav. Gennaro Auricchio di Cremona dove
 » domandavano la garanzia tua come l'anno scorso, ti dicevo
 » pure di scrivergli una lettera alla Ditta stessa. Non avendo
 » sentito nessuna risposta in proposito certamente sarai stato
 » assente da casa, e così appena ricevuta questa ti prego
 » rispondermi in proposito ».

L'Olivieri in data 18 dicembre 1925 così si impegnava:
 « Spett. Ditta cav. Gennaro Auricchio. La presente, riserban-
 » domi di firmare il regolare contratto che avete stipulato
 » col cognato Arturo Campanini, dove mi rende garante per
 » la fornitura da Voi stipulata col suddetto. Da questo mo-
 » mento senz'altro ne resto garante. Con distinti saluti. Giu-
 » seppe Olivieri ».

In conseguenza del « nuovo contratto di burro », di cui è
 parola nella lettera 8 dicembre 1925 del Campanini all'Oli-
 vieri e nell'altra 18 stesso mese dell'Olivieri alla Ditta
 Auricchio, quest'ultima ebbe a consegnare in Cremona al
 Campanini Q.li 80.70 di burro in massima parte nel dicem-
 bre 1925, per un importo di lire 150.674,75, ed in poca parte
 nel gennaio 1926, per un importo di lire 20.645,15.

L'intero importo fu regolato parte in contanti ed il resto

con due cambiali di lire 50.000 ciascuna, che furono avallate dall'Olivieri, ed alla scadenza regolarmente estinte.

Dal gennaio all'aprile 1926, non vi furono più rapporti di affari fra il Campanini e la Ditta Auricchio.

Questi vennero ripresi ai primi di aprile al giugno 1926 senza che l'Olivieri fosse richiesto di prestare garanzia, e quasi tutto il burro commerciato nel frattempo fu ricevuto dalla Società Anonima dei Burrifici Cremonesi Arturo Campanini con sede in Roma.

Dal giugno 1926, le condizioni economiche, sia del Campanini, sia della Società di cui sopra, si fecero critiche, e la Ditta Auricchio si preoccupò di incassare il proprio credito di lire 80.000 riflettente le consegne di burro dall'aprile al giugno 1926.

Nell'interesse vuoi del Campanini, vuoi della Società, era stata chiesta ai creditori una lunga moratoria e la Ditta Auricchio si mostrò disposta a concederla a condizione che si desse la garanzia del cav. Giuseppe Olivieri.

Il dissesto di una Ditta bolognese, sopraggiunto nel frattempo, trascinò al fallimento il Campanini.

Con citazione 16 novembre 1926 la Ditta Auricchio convenne davanti il Tribunale di Cremona l'Olivieri e sostenendo che il convenuto aveva garantito il buon fine delle forniture di burro effettuate dalla attrice alla Società Anonima dei Burrifici Cremonesi Arturo Campanini, con sede in Roma, ed all'Arturo Campanini in Cremona, dall'aprile al giugno 1926, chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della somma di lire 80.000.

In prima sede la causa, essendo stata assegnata a sentenza senza che il patrono dell'Olivieri, risiedendo in Bo-

logna, avesse avuto tempo di predisporre la difesa, il Tribunale di Cremona, con sentenza 27-30 maggio 1927 condannò il convenuto a pagare la somma richiesta e gli accessori.

L'Olivieri ricorse in appello con citazione 11 Luglio 1927 e la Corte Sezione di Brescia, con sentenza 21 marzo - 4 aprile 1928, giudicando che la garanzia prestata con la lettera 18 dicembre 1925 non riguarda le somministrazioni di burro effettuate dall'aprile al giugno 1926, alle quali si riferisce la somma di lire 80.000 di cui è lite, assolse l'Olivieri.

La Ditta Auricchio, con ricorso 28 Luglio 1928, ha denunciato la sentenza di Appello al Supremo Collegio.

DIRITTO

La ricorrente espone quattro mezzi, dei quali i primi tre lamentano i difetti di motivazione.

Basta leggere la sentenza impugnata per rilevare, invece, che la decisione di merito è stata esaurientemente motivata.

Esattamente la Corte di Brescia ha avvertito che « preli-
 » minare e fondamentale indagine per risolvere la vertenza è
 » il determinare la portata della lettera del 18 dicembre 1925
 » diretta alla Ditta Auricchio dall'Olivieri..... Le altre questioni
 » prospettate dalle parti, quali la esattezza del vantato credito
 » di L. 80.000, la esistenza di una Società Anonima Arturo
 » Campanini, sono subordinate ad una fideiussione che com-
 » prende anche la somma richiesta dall'Auricchio, essendo
 » ovvio che ove l'Olivieri non risultasse garante nella forma
 » prospettata dall'Auricchio, ogni azione in confronto sarebbe
 » priva di fondamento. »

Non si può negare che la Corte di Appello ha scolpito con esattezza il punto centrale e decisivo della lite.

Era pacifico in causa che dopo una prima garanzia, riflettendo un periodo per il quale non vi è contesa, fu richiesta per iscritto e precisamente con la lettera 8 dicembre 1925, altra garanzia per un nuovo contratto, garanzia che fu prestata pure per iscritto e precisamente con la lettera 18 dicembre 1925.

Dunque si presenta veramente decisiva l'indagine se questa garanzia, così domandata e consentita, comprende la somma di cui è lite.

La Corte d'Appello, con giudizio in fatto, che è insindacabile, ha sentenziato che la somma libellata non è compresa nella garanzia.

Deciso questo punto, che è capitale, nessun'altra indagine era più necessaria.

Tuttavia la Corte non solo ha motivato ampiamente sul punto decisivo della lite, dando ragione della sua pronuncia, ma si è anche preoccupata di motivare sul rigetto della prova; benchè fosse diventato una conseguenza logica e giuridica della decisione fondamentale.

Si vorrà sostenere *ex adverso*, che la Corte d'Appello non ha motivato la sua decisione.

Allora lasceremo parlare la sentenza: « Al fine della pro-
» posta indagine, giova rilevare che, secondo può desumersi
» dagli atti, l'Auricchio aveva già ottenuto dall'Olivieri ga-
» ranzia di pagamento per le forniture di burro che faceva
» al di lui cognato Campanini; ma tale garanzia aveva indub-
» biamente dei limiti di durata e di valore tanto che con let-
» tera che figura datata al 24 giugno 1924, non si rinnovò
» l'impegno che una volta era stato preso per circa lire
» 240.000,00 perchè, come in essa si legge, il Campanini in-

» terpellato aveva partecipato che data la diminuzione degli
» effetti trovava superflua la nuova ordinazione. La Auric-
» chio allo scadere di una delle garanzie prestate dall' Oli-
» vieri, gli propose con lettera 16 giugno 1925 la rinnovazione
» fino a tutto ottobre p. v. in considerazione della continua-
» zione dei rapporti commerciali col Campanini e della loro
» durata per parecchi mesi; tale proposta non fu susseguita
» da accettazione; per altro avendo il Campanini con lettere
» 8 e 12 dicembre 1925 richiesto all' Olivieri una nuova firma
» di garanzia come l'anno precedente, facendo conoscere che
» aveva stabilito con la Ditta Auricchio un nuovo contratto
» di burro, lo stesso Olivieri spedì all' Auricchio la lettera
» 18 dicembre superiormente trascritta.

» Dai cennati documenti si desume in maniera convincente
» che la fideiussione di cui trattasi fu chiesta e venne pre-
» stata per un contratto di burro stipulato dal Campanini
» coll' Auricchio verso i primi di dicembre 1925; le clausole
» particolari di esso non sono conosciute e non risulta che
» si redigesse alcun scritto; tuttavia, poichè da due estratti
» conto in data 2 gennaio e 5 febbraio 1926 della Ditta Au-
» ricchio intestati al Campanini, emerge che dal 2 dicembre
» 1925 al 26 gennaio 1926 la Ditta stessa spedì a costui in
» varie riprese un quantitativo di burro di oltre ottanta quin-
» tali per un importo di circa lire 170.000 —, se la richiesta
» ed il rilascio di garanzia fra loro si raffrontano e l'una e
» l'altra si pongono in relazione colla esecuzione immedia-
» tamente data alla convenzione, appare evidente che la fide-
» iussione si riferisce esclusivamente alle forniture superior-
» mente accennate colle quali le primitive intese si esauri-
» rono, in quanto vi fu poi una lunga interruzione di rap-

» porti commerciali, risultando che dagli ultimi di gennaio e
» fino ai primi di aprile 1926 l' Auricchio non eseguì più
» alcuna spedizione di merce. Ond' è che le posteriori spedi-
» zioni di burro fatte al Campanini o per esso alla Società
» Anonima Burrifici Cremonesi in Roma dall' aprile al giugno
» 1926 devono ritenersi eseguite in esecuzione di altro con-
» tratto a cui l' Olivieri restò estraneo e che non può quindi
» essere considerato compreso nella garanzia del dicembre
» 1925, alla quale non è lecito dare una portata illimitata di
» tempo e di valore, non consentendo ciò nè le ragioni che
» determinarono il rilascio, nè la forma dell' atto, nè le norme
» di legge secondo cui la fideiussione, non si estende oltre i
» limiti nei quali fu contratta e tanto meno, l' uso invalso
» tra l' Auricchio, il Campanini e l' Olivieri, di regolare i
» loro rapporti commerciali, perchè sebbene la Ditta sostenga
» che la garanzia dell' Olivieri tacitamente si rinnova e
» che tutte le sue forniture al Campanini erano quindi co-
» perte dalla primitiva scadenza di una delle prestate fide-
» jussioni, la quale per essere nella sua durata riferita ad un
» tempo determinato era naturalmente data con certi limiti,
» l' Olivieri rifiutò di rinnovarla, il che è in pieno contrasto
» con l' assunto della Ditta, il cui presupposto è altresì con-
» traddetto dal fatto di avere essa chiesto esplicitamente la
» rinnovazione. Fissata e nel modo che sopra la estensione
» della garanzia dell' Olivieri, l' obbligazione da esso assunta
» si è estinta per essere soddisfatto per intero l' importo del
» burro fornito dall' Auricchio nel dicembre 1925 e nel gen-
» naio 1926; tale pagamento non è contestato e risulta ese-
» guito parte mediante rimessa di denaro, e parte per lire
» 100 mila mediante rilascio di due cambiali che furono fir-

» mate dall' Olivieri come avallante appunto in esecuzione
 » dell' impegno assunto e che per essere in suo possesso
 » devono da esso o dal debitore principale Campanini essere
 » state pagate ».

Dunque non si venga a sostenere che la vertenza d' Appello difetto di motivazione.

Questo vizio concorre quando la sentenza non da ragione della pronuncia, ma nel caso nostro la Corte ha esposto con chiarezza, ed anche ampiamente i motivi per i quali ritenne che la garanzia non si estenda alla somma domandata dalla Ditta Auricchio.

Dopo quanto abbiamo esposto più sopra, avremmo potuto dispensarci dal seguire la ricorrente, la quale frazionando e spezzettando la sentenza, e dimenticando che il Giudice ha bensì l'obbligo di motivare il suo giudizio ma non di indugiarsi a confutare le singole argomentazioni delle parti, ha creduto di ripetere in tre separati motivi, la stessa censura del difetto di motivazione.

Tuttavia diremo succintamente di ogni separata lamentela.

Col primo mezzo la Ditta Auricchio lamenta che la sentenza non ha motivato sulle prove attrici circa il riconoscimento del debito e la promessa di pagamento.

Una volta escluso che la garanzia si estenda alla somma di cui è lite, la sentenza poteva dispensarsi dall'addurre ulteriori motivi per la reiezione delle prove.

Ritenuto e motivato che la garanzia non si estende alla somma libellata, diventava irrilevante la prova che il preteso

credito sarebbe stato riconosciuto a mezzo di un incaricato a trattare un accomodo e che costui ne avrebbe anche promesso il pagamento.

Tuttavia la Corte non si è limitata ad osservare genericamente che: « Tutto quanto la Ditta Auricchio ha dedotto a » contrastare la prospettata soluzione non ha importanza decisiva e le prove che all'uopo ha formulato non rispondono » ai necessari requisiti di concludenza e di rilevanza », ma ha specificamente motivato: « Dalle circostanze riferite nelle » lettere del rag. Andrea Mingarelli che avrebbe trattato per » conto dell'Olivieri la vertenza ed avrebbe affermato che » questi riconosceva il suo obbligo di garante, non è il caso » di occuparsi, non solo perchè non danno una versione uniforme ed accettabile, bensì perchè si tratta di dichiarazioni » di terzi non raccolte in conformità di legge ».

E più innanzi sui capitoli di prova 9° e 10° ha motivato: » Gli articoli 9° e 10° possono tutt'al più contenere qualche » vago indizio a favore della tesi dell'Auricchio, giammai una » prova efficace perchè non si tratta di riconoscimento alla » parte, ad opera di chi aveva la veste per farlo, bensì di » riconoscimento di un presunto incaricato, il quale non consta » che avesse incarico del genere, senza contare poi che nelle » cennate lettere il Mingarelli parla di garanzia che l'Olivieri » avrebbe prestata ex novo non di garanzia già esistente ».

Giustamente la Corte ha rilevato che non fu dedotto a prova che il presunto incaricato avesse avuto il mandato dalla parte di riconoscere il debito, perchè altro è incaricare taluno di cercare un componimento, che può convenire indipendentemente dalla fondatezza del diritto in contesa, e cosa assai diversa è il mandato di riconoscere un debito.

Per tacere che anche questo giudizio è in fatto, al pari dell'altro che « nelle cennate lettere il Mingarelli parla di » garanzia che l'Olivieri avrebbe prestata ex novo non di » garanzia già esistente ».

Nè maggior fondamento ha il rilievo che alla Corte sia sfuggito il capitolo 4° formulato nella conclusionale di primo grado.

Detto capitolo fu ripetuto ex adverso nella conclusionale d'appello, e precisamente attraverso i capitoli 9 e 10.

Nulla di più è detto nel capitolo 4° di primo grado che non sia stato ripetuto nei capitoli 9 e 10 di appello.

Inoltre la ricorrente si duole che la sentenza si è limitata a motivare la reiezione dei capitoli di prova 6, 7 e 8 rilevando che « non variano la posizione della lite quale è stata deter- » minata e nessuna influenza in senso contrario apportano ».

Ma che cosa doveva aggiungere dopo di avere dato ragione della sua pronuncia, e di avere vagliate le risultanze della causa, tanto più che, siccome è detto nella stessa sentenza detti capitoli, contemplano fatti che già « risultano dagli atti » di causa e non sono contestati? ».

Parimenti nessuna maggiore motivazione meritava le reiezione del capitolo primo di cui alla comparsa aggiunta, dal momento che « anche ammesso quanto è specificato nello » stesso non restava spostata la decisione ».

Non bisogna trascurare che la succinta motivazione si ricollega con quanto era stato detto in precedenza. Tant'è vero che il periodo comincia con un « Così ». Ed in immediata precedenza, la Corte aveva motivato: « Le circostanze » di fatto specificate dall'Auricchio nei vari capitoli di prova » sono non concludenti e non rilevanti in relazione al vero

» oggetto della vertenza, alcune risultano già dagli atti di
» causa e sono state prese in considerazione ».

Col secondo mezzo la ricorrente sostiene che la sentenza non ha motivato sulla estensione della garanzia ed ha basato il suo giudizio sopra delle presunzioni.

In precedenza abbiamo riportato per esteso la motivazione e tanto basta a sfatare l'accusa di mancanza di motivazione.

Che poi la Corte siasi fondata « esclusivamente sopra presunzioni », è asserzione gratuita.

Invece ha interpretato con giudizio insindacabile, i documenti versati in causa, cioè la lettera di richiesta della garanzia, l'altra di sollecitazione, la risposta dell'Olivieri, inoltre le risultanze degli estratti conti; infine si è basata sull'uso invalso tra l'Auricchio, il Campanini e l'Olivieri, e sopra altre circostanze, modalità ed ammissioni delle parti specificate nella motivazione già riportata.

Quindi non si è basata sopra delle presunzioni per non accogliere l'interrogatorio e della prova per testi, ma l'uno e l'altra ha respinti perchè non rilevanti e perchè già aveva tratto dai documenti e dalle emergenze di lite, la convinzione insindacabile, che la garanzia non si estendeva alla somma domandata.

Il convincimento che viene dedotto dalla interpretazione dei documenti, confortate da altre circostanze, non va confuso con le presunzioni semplici che presuppongono l'inesistenza di documenti.

Col terzo mezzo la Ditta Auricchio protesta anzitutto che la Corte non ha motivato sulla produzione di un certifi-

cato e sulle sue considerazioni in ordine alla Società Anonima Campanini.

L'eccezione non è fondata in linea di fatto, giacchè la Corte ha detto sufficientemente che « se la Società Anonima » dei Burrifici Cremonesi Arturo Campanini, non fosse mai » esistita o comunque costituisse un artificio inscenato dal » Campanini, la posizione dell'Olivieri non subirebbe modi- » ficazione; abbia l'Auricchio trattato col Campanini o colla » Società, la fideiussione non può riguardare le forniture che » vennero fatte dopo la esecuzione del contratto previsto, » a distanza di oltre due mesi che passarono senza alcun » rapporto di affari ».

Si aggiunga che è giuridicamente irrilevante, perchè i Giudici non sono tenuti a seguire le considerazioni delle parti, debbono motivare la pronuncia, ma non perdersi a confutare tutto quanto sia piaciuto di argomentare all'una od all'altra parte.

Neppure esiste la contraddizione con l'accento alla opportunità che la Ditta appellante avesse chiarito come realmente stavano le cose in rapporto alla Società Anonima, che la ricorrente afferma non esistente, mentre erano state prodotte le fatture, intestate a detta Società.

Non ha fondamento tale censura perchè l'accento non è che un rilievo morale, e come già si disse, la decisione della Corte non è basata sopra questa circostanza.

Non ricorre neanche contraddizione dove la sentenza accenna al valore di alcuni documenti dai quali ha tratto la convinzione che la garanzia è limitata alle forniture di burro del dicembre 1925 e del gennaio 1926, anche perchè tale convincimento venne basato anche sopra altri documenti ed emergenze.

per mancata versamento
(circa 5800) - Paget.

per merce mancante
(1700) accertato
dopo diverse

per 7000 cambiali
si sono accertati
di effetti del Del Bui
Paget

Gli star del credere
affari fatti dal Maffei
(vivi dalla Ditta)

raccomandato l'accoglienza
della proposta di sistemazione
al Credito Marittimo. Lo Istituto
rimane ancora ostile, ma
spero voglia riconsiderare
l'opportunità di un accomoda-
mento.

Le mando le ricevute delle

novembre dicembre 20 -

5520

rettificata g feb. 7091

Sono 5869
ind. Anni

marzo maggio 1677

per conto 9569
stato

12.137

Gavina - 1376

7000

1677

5569

1526

860

14482

Tribunale Civile di Roma (2^a sez.)

Causa Ditta Polli contro L. Traldi

U Note aggiunte pel sig. Efferino Traldi

Questa causa merita qualche illustrazione. Iniziativa con citazione 9 ottobre 1931 essa ebbe nove rinvii senza che mai la parte attrice precisasse in una memoria le sue pretese. Soltanto il 19 maggio essa si decise a ripetere, in pochi periodi, la citazione introduttiva del giudizio chiedendo la condanna del Traldi al pagamento non più di £ 18.251 ma di £ 21.883 senza dare alcuna spiegazione circa i titoli del preteso credito e circa l'aumento della cifra, che si dice risultare da « miglioramenti ».

Va notato che il Traldi, a termini del contratto esibito dalla parte attrice, è soltanto un garante, e che il debitore principale è il sig. Arnoldo Del Bos, che non si è presentato in giudizio. Cui avrebbe dovuto anche di più consigliare che si chiarissero, con assoluta precisione,

le pretese della Ditta, indicando
le varie partite dimostrando da
quali operazioni traevano i loro
giorni, determinando per ciascuna
la data.

Su fatti è di tutta evidenza che il
Craldi non deve rispondere di opera
giornate fatte dopo il 31 dicembre 1930
cioè dopo la scadenza del contratto
da lui garantito, e neppure di
operazioni nelle quali non sia
provata la responsabilità del
sig. Del Bue.

Non avendo l'attore ottemperato
all'obbligo di provare i suoi pretesi
crediti, che non ha neppure partita-
mente indicati accompagnandoli da
sommarie illustrazioni cotesto il
Tribunale dovrà senz'altro respingere
la domanda.

Non avremo finito se non ~~il~~ ~~giorno~~

ci pungesse il desiderio di dimostrare
con alcuni esempi la infondatezza e
la temerarietà delle pretese avversarie,
desumendo quest'ultime non dagli
atti di causa (che sono affatto inconcludenti)
ma da ~~certi~~ rapporti intervenuti
fra le parti.

Nel conteggio della Ditta è da supporre
siano incluse cambiali del sig. Del Bue
per £ 7.000, non pagate a scadenza. Ma
tali cambiali sono state accettate dalla
Ditta, dopo il 31 di dicembre 1930, ^{e per operazioni}
^{posteriori} quando la garanzia del Craldi non
esisteva più. Come si potrebbe dunque,
esigere dal Craldi, che non l'ha avallata,
~~queste cambiali~~ di garantire il paga-
mento? Se anche la Ditta riuscisse
a provare ~~che finiva non vi è alcun dubbio~~
~~di fatto~~ che quelle cambiali si riferivano
ad operazioni precedenti, comprese nel
periodo della garanzia, è chiaro che
la Ditta ha novato il suo credito,
sostituendo all'antico credito verso il
Del Bue e il suo garante, un nuovo credito

cambiarlo verso il solo Del Bue, e
novazione fatta fra il ~~de~~ creditore
e uno dei debitori in solido, libera
i conditori (art. 1277 Cod. Civ.).

Nel conteggio della Ditta è da supporre
incluso un preteso rimborso per merce
mancante. Ma la constatazione della
mancanza è stata fatta alcuni mesi
dopo la scadenza della garanzia del Frat-
di. Come prova la Ditta che quella
merce è mancata prima del 31 dicem-
bre 1931?

Questi due esempi bastano a persuadere
con quanta superficialità si siano
messe insieme pretese e domande per
giungere a cifre complessive destituite
di ogni dimostrazione. E quindi il
Tribunale può, con sicura coscienza,
mettere nel nulla le domande avversarie
Roma, 2 giugno 1932 X.

Comparsa

per il sig. Craldi Tefferino convenuto
difeso dall' avv. ^{avvocato} ~~Stancani~~ e rapp. dall' avv. ^{avvocato} ~~Stancani~~
la Società An. Fratelli Folli attrice.

Fatto.

La Ditta Folli con contratto 93 aprile 1930,
~~esist~~ prodotto in giudizio ^{dalla parte avversaria} concedeva a ~~date~~
la rappresentanza ~~dei~~ per la vendita dei
suoi prodotti in Roma al sig. Arnoldo
Del Bue. A garanzia degli obblighi assunti
o ~~che verrebbe~~ ~~da~~ assumere ~~in dipendenza~~
~~del predetto contratto~~ dal sig. Del Bue, il
contratto veniva firmato anche dal
sig. Tefferino Craldi. Esso contratto
(art. 5) aveva la durata ~~di~~ fino al
31 dicembre 1930, ~~e non veniva~~
~~prorogato.~~

Scaduto il contratto ~~non~~ ~~esist~~
senza che le parti si avvedessero
per prorogarlo ^{non} si ebbe da
parte della Ditta Folli alcuna
domanda o pretesa.

~~pretesa di recupero di somme e quindi, neppure, pretesa verso l'Espresso~~
~~sig. Graldi.~~

~~Lo~~ Nel gennaio 1951, ~~il~~ a contratto scaduto ~~la Ditta~~ e non rinnovato, la Ditta Polli consentì ~~il~~ il prelievo di merce al sig. Del Bue dietro rilascio in pagamento di tre cambiali. Ma il Graldi ormai non più garante, non ~~aveva~~ ~~prestitato~~ avallato ~~quelle~~ quelle cambiali.

Alla fine di febbraio la Ditta Polli credeva riscontrare che somme per £ 3.869,95 ~~erano~~ non erano state versate dal sig. Del Bue. E il Graldi, per far cadere salvezza d'ogni suo diritto e ragioni, consentì di rilasciare una cambiale ^{alla Ditta Polli} in data 21 marzo 1951 interamente pagata a scadenza.

~~3869, 95. di quasi sanato ^{per} ~~la~~. ~~Tale effetto fu~~
~~scuolato a scadenza.~~~~

Fin' tardi ancora, e cioè parecchi
mesi dopo la scadenza del contratto
~~firmato per garanzia dal Graldi;~~ la
Ditta Toli avanzi' pretese verso il
Del Bue per merce che si' affermo
mancante e ^{asserite vendite nelle quale} per ~~garanzia~~ ~~contratto~~
~~era previsto~~ ~~lo~~
star del credere. Il Del Bue contesto
^{energicamente tutto} queste partite.

Es. continuavano le contestazioni
fra il Del Bue e la Ditta Toli, quando
questa citava il Del Bue e il
Graldi per ^{ottenere} ~~avere~~ in solido ^{da} ~~la~~
^{pagamento} prima di £ 18.295 e poi
di £ 21.882, ^{summa} ~~non~~ ~~ad~~ in nessun modo specificata e
giustificata.
Il Del Bue non si' e' costituito in
giudizio.

Diritto

Chi domanda l'esecuzione di una obbligazione deve provarla (art. 1312 Cod. Civ.) Non basta dire che dai libri della Ditta Polli risulta un carico del Del Bue una somma di £ 18.252 diventata poi, non si sa come, £ 21.885. Occorre ~~specificare~~ ~~per~~ ~~quale~~ ~~titolo~~ ~~il~~ ~~Del~~ ~~Bue~~ ~~deve~~ ~~queste~~ ~~pretese~~ ~~somme~~, e dimostrare che le operazioni dalle quali queste somme hanno origine ~~non~~ erano comprese nella garanzia prestata dal Traldi.

Fino d'ora il Traldi oppone ~~che~~ ~~la~~ ~~sua~~ ~~garanzia~~ ~~non~~ ~~può~~ ~~estendersi~~ ~~alle~~ ~~operazioni~~ ~~posteriori~~ ~~alla~~ ~~data~~ ~~del~~ ~~31~~ ~~dicembre~~ ~~1930~~; e non può estendersi neppure a quegli atti nei quali non esiste e non ~~è~~ ~~provata~~ la responsabilità del sig. Del Bue. Con il pagamento, già avvenuto, ~~di~~ delle £ 3869,95

il Graldi si ritiene liberato della
garanzia prestata.

Si conclude:

Piacià al M. Tribunale, reietta ogni ^{contraria} istanza, eccezione o deduzione, respingendosi
l'istanza attrice con la condanna
nelle spese competenze e onorari.

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA = SEZ. II.

Per la SOCIETA' AN. FRATELLI POLLI = - Attrice

contro i Signori DEL BUE AROLDI e TRALDI ZEFFIRINO.

- Convenuti.

COMPARSIA CONCLUSIONALE

F A T T O - E D I R I T T O -

Con contratto del 25 aprile 1930 la Soc. Anon. Fratelli Polli di Milano assumeva come proprio rappresentante in Roma, il Signor Aroldo Del Bue con le condizioni stabilite nell'atto stesso che noi esibiamo in atti regolarmente registrati.

Il contratto stesso di rappresentanza veniva firmato dal Signor Traldi Zeffirino, suocero del Del Bue, a garanzia degli obblighi assunti e che avrebbe assunto in dipendenza del contratto di rappresentanza, il suddetto signor Aroldo Del Bue.

I rapporti tra la Società ed il Del Bue venivano così ad avere inizio e si andava avanti per qualche tempo quando la Società Polli doveva pur troppo riscontrare, nell'operato amministrativo specialmente del Signor Del Bue, numerose e gravi irregolarità per le quali si fanno anche qui le più ampie riserve di ogni ordine anche in diverse sede.

La Società quindi revocava il mandato affidato al Del Bue e proceduto agli accertamenti del-

Bonanni

2. lo scoperto del Signor Del Bue, notificava tanto al Del Bue che al Traldi l'importo di tale somma. Richiedeva dall'uno e dall'altro il pagamento ma inutilmente ed allora con atto di citazione 25-26 settembre 1931 reiterato il 25 ottobre 1931, la Società Polli conveniva innanzi il Tribunale di Roma i Signori Aroldo Del Bue e Traldi Sefferino, per sentirsi condannare al pagamento della somma di Lire 18.232,55 ed accessori accertata sino a quel momento, con riserva di maggior accertamento.

Quest'accertamento, in effetti è stato fatto e lo scoperto del Del Bue è arrivato alla cifra di L. 21.983,30.

Esibiamo in atti tanto il contratto di rappresentanza quanto l'estratto autentico dei libri bolletti della Società dai quali risulta il credito.

Si tratta di credito fra commercianti e quindi a norma del Cod. di Comm. l'estratto autentico fa fede.

Selvo aggiungere e variare prendiamo quindi senz'altro le seguenti

CONCLUSIONI


Piaccia al Tribunale Ecc.mo ogni contraria ~~istanza~~ istanza o deduzione reietta e dichiarata se del caso la contumacia del Signor Aroldo Del Bue,

condannare col vincolo della solidarietà i Signori
Aroldo Del Bue e Trelai Zeffirino al pagamento in
favore della Società Polli della somma di Lire
21.883,30 o quanto meno di quella di Lire 18.232,55
per il solo Signor Del Bue, contumace, e di quella
di Lire 21.883,30 per il Signor Trelai, sempre per
il vincolo della solidarietà.

Interessi, spese, competenze ed onorari.

Con sentenze unite di causa, salvo ogni al-
tro diritto.

Roma 19 Maggio 1932. A.X.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'G. Zeffirino', is written over the right side of the page. The signature is cursive and somewhat stylized.

21.8.25

comune

14

Per au conetti.

na moglie S. Del Due

frontoni futuri gli elementi
interni a stabilire il vero
nervato della Ditta Polli

ed a presenza nel medesimo
tempo le ragioni per le quali
le richieste del Polli sono
insufficienti.



Pi

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

A richiesta della SOCIETA ANONIMA F.LLI POLLI con sede in Milano, in persona del suo rappresentante legale sig. comm. Giuseppe Polli, domo elett. in Roma presso l'avv. Mario Cavaleri Via Francesco Crispi n. 5 Io sottoscritto Uff. Giud.

Repertorio N. 32274

P R E M E S S O

che in data 25/26 settembre 1931 per Uff. Giud. Narducci veniva notificato ai sigg. Aroldo Del Bue e sig. Traidi Zeffirino atto di citazione per comparire innanzi al Tribunale di Roma all'udienza del 14 Ottobre 1931 ad istanza della Società Anonima F.lli Polli; che nell'intestatazione di detto atto per pura dimenticanza veniva omissa il nome del rappresentante legale dell'istante sig. comm. Giuseppe Polli;

Che l'istante intende ad ogni effetto di legge notificare detto nome, sopperendo alla mancanza di cui sopra

H O D I C H I A R A T O

al sigg. AROLDI DEL BUE nel suo domicilio in Roma Via Cincinnato 46 e sig. TRALDI ZEFFIRINO nel suo domicilio in Roma Via Monserrate 14 che il rappresentante legale della Società An. F.lli Polli è il sig. Giuseppe Polli e che pertanto nell'atto di citazione 25/26 Settembre 1931 al rigo terzo deve intendersi così completato:

Diritto				
Notifica	240			
Cartario	13			
Scrittura	180			
Diritto postale				
affissioni				
Urgenza				
Trasferita	15			
Totale	468			
Riduz. 12%	240			
Vario 10%		20		
Quintanza				
Bolli posta				
Bolli			30	

1125 3210493

A richiesta della Società Anonima F.lli Polli con sede in Milano, in persona del suo rappresentante legale sig. comm. Giuseppe Polli domto elett. in Roma presso l'avv. Mario Cavaleri in Via Francesco Crispi 5. Contemporaneamente e per puro tuziorismo si ripete integralmente in questo, ^{25-26 Settembre 1931} l'atto come appresso:

A richiesta della Società Anonima F.lli Polli con sede in Milano in persona del suo rappresentante legale Comm. Giuseppe Polli domto elett. in Roma presso l'avv. Mario Cavaleri via Francesco Crispi n. 5 ;

Io sottoscritto Uff. Giud.

P R E M E S S O

che la Società istante in data 23 aprile 1930 assunse come suo rappresentante in Roma il sig. Aroldo Del Bue con patti e condizioni bene stabilite;

Che il sig. Traidi Zeffirino suocero del sig. Del Bue garentiva alla Società istante tutte le operazioni che il suo genero sig. Del Bue andava a fare nell'interesse della Società istante;

Che per irregolarità commesse e per altre ragioni la Società istante si è vista nella necessità di fare a meno dell'opera del sig. Del Bue Aroldo il quale però rimaneva debitore della Società istante della somma di L. 18.232,55 ; salvo maggiori accertamenti ;

Che nonostante i buoni tentativi di amichevole

componimento, nè il sig. Del Bue nè il sig. Traidi
hanno pagato la somma di cui sopra;

Che è quindi il caso di adire l'autorità Giudiziar-
ia competente;

H O C I T A T O

1) Il sig. ROLDO DEL BUE nel suo domicilio in Ro-
ma Via Cincinnato 46;

2) Il sig. TRALDI ZEFFIRINO nel suo domicilio in
Roma Via Cassiodoro 14

A comparire innanzi al Tribunale Civile di Roma
sito nel noto Palazzo di Giustizia all'udienza del
14 Ottobre 1931 sezione destinanda ore del regolamen-
to per ivi sentirsi dichiarare e quindi condannare so-
lidalmente al pagamento in favore della Società istan-
te della somma di L. 18.232,55 dovute e non pagate come
in narrativa. Oltre agli interessi spese ed onorari.

Con sentenza munita di clausola.

Salvo ogni altro diritto azione e ragione, specie
quello di agire contro il sig. Del Bue anche presso al-
tro Magistrate.

Salvo inoltre ogni diritto per il caso di accerta-
menti di altri crediti.

Carissimi

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Roma
ho notificato - a mezzo di un debitamente autorizzato -

il presente editto a Luigi
Traldi Deffirino

mediante consegna di questa copia
nell'indirizzo domiciliare ad mano
del medesimo

Roma Nov. Ottobre 1914



[Handwritten signature]
Carissimi

Loc. Graldi figlio

25 ottobre 1931

pubbiana Loc. A.

D'Ingeles

Balka Graldi

AVV. PIER FRANCESCO CORSETTI
DOTT. MARCELLO BARBERIO
Via Valadier, 20

Roma, 29-7-1939.
TEL. 32-267

Chiamate di causa	L.... 3,05
Marca delega	10,=
Bollo e marca comparsa	20,==
Bollo e marca nota autorizzazione	20,==
Rinvio	4,==
Postali e vetture - varie	20,=

L.	77 058

per
il 29
arr. Corsetti
il follow



con frequenza di 100 lire
ritardo e con segue
dott.
Barberio

Caroli Leppesio

consegnato il 25 luglio 93
a mia moglie £ 100

a Pagato a Cursetti £ 77
il 29 luglio 1932